



## Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione

(di *Salvo Mattia* e, limitatamente all'aggiornamento della III edizione, *Francesca Raiti*)

**50.** *Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione* (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17). — 1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:

a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;

b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;

c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;

d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.

2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi e forniture (1).

(1) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. o), del D.Lgs. n. 152/2008.

## Parte II: Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

L'art. 50 del Codice pone la disciplina dell'avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione.

Si tratta di una norma attuativa dell'art. 52 della Direttiva n. 18/2004/CE il quale ha previsto che gli Stati membri debbano adeguare le condizioni di iscrizione sugli elenchi ufficiali degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi, nonché le norme che regolano la certificazione da parte degli organismi pubblici o privati a quanto previsto dall'articolo 47, paragrafo 2, nonché dall'articolo 48, paragrafo 3, per le domande d'iscrizione o certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo.

Detti operatori — precisa la norma — devono in tal caso dimostrare all'autorità che tiene l'elenco o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato.

Secondo quanto dispone l'art. 50 del Codice, il regolamento che disciplina il sistema di qualificazione, deve prevedere la possibilità di conseguire l'**attestazione SOA** nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 49.

Tale facoltà è, tuttavia, subordinata al rispetto di una serie di **principi** preordinati a garantire che il rapporto tra l'impresa ausiliaria e l'impresa che si avvale di requisiti abbiano carattere stabile e duraturo.

È invero, previsto che:

- a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria esista un **rapporto di controllo** ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile e che entrambe le imprese siano controllate da una stessa impresa;
- b) l'impresa ausiliaria dichiari di assumere l'**obbligo**, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di **mettere a disposizione le risorse** oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
- c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'**obbligo di comunicare** le circostanze che fanno venire meno la disponibilità delle risorse.

La norma prevede, quindi, un rinvio a quanto disposto dal comma 8 dell'art. 49 secondo il quale in una stessa gara della stessa impresa ausiliaria può avvalersi una sola concorrente, a meno che non sussistano le condizioni di cui al comma 9 cui la norma parimenti rinvia. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA sia per l'impresa ausiliata che per l'impresa ausiliaria per un periodo compreso tra i sei mesi ed i tre anni.

Viene ribadita la **responsabilità solidale**, già prevista dall'articolo 49, tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante: responsabilità che opera, pertanto, nei confronti della stazione appaltante anche nell'ipotesi di attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

### **Le modifiche del terzo decreto correttivo al comma 4**

Il terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti modifica il comma 4 della norma in commento.

Viene estesa, in armonia con la corrispondente disposizione della direttiva 2004/18/CE, anche agli appalti di forniture, la possibilità, per gli operatori economici facenti parte di un gruppo, di avvalersi della capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo.



## Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario

(di Paolo Amovilli)

**51. Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario.** — 1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

La norma non recepisce specifica disposizione della direttiva 2004/18 ma è comunque ad essa collegata, così come ai principi comunitari in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. In particolare si ritiene che la norma vada letta nel contesto del fenomeno di «spersonalizzazione» del contratto di appalto con committente pubblico, che vede nell'istituto dell'avvalimento di cui agli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 come recepito nell'art. 49 del Codice, il suo riferimento più eclatante.

Secondo, invece, un consolidato orientamento della nostra giurisprudenza amministrativa (1) i contratti di appalto con la P.A. e soggetti equiparati hanno carattere personale, in relazione ai particolari requisiti di carattere generale, morale, tecnico ed economico che l'ordinamento ha costantemente richiesto per l'aggiudicazione del contratto.

Ne conseguiva la impossibilità di cessione tanto dell'offerta del concorrente prima dell'aggiudicazione quanto del contratto, negandosi l'applicazione delle regole civilistiche in materia di cessione del contratto di cui agli artt. 1406-1410 c.c., secondo cui è sempre possibile la cessione con il consenso del contraente ceduto (ovverosia qui della stazione

(1) Vedi *ex multis* da ultimo CGA, sez giuris. sent., n. 100 del 22-3-2006.

## Parte II: Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

appaltante). L'art. 18, comma secondo, L. n. 55/1990, come modificato dalla L. 203/1991, aveva anzi sancito il divieto di cessione a pena di nullità, confermando la rispondenza del divieto a finalità di carattere generale ed inderogabile.

Vi era quindi il «dogma» della immodificabilità soggettiva sia dell'offerente che del privato contraente, a cui rispose l'art. 35, L. n. 109/1994 — in riferimento ai soli appalti di lavori pubblici e alla fase esecutiva del contratto — introducendo alcune ipotesi di cessione autorizzate del contratto, e precisamente in caso di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società.

Va detto che una parte della giurisprudenza amministrativa, ma non senza incertezze, aveva optato per l'applicazione in senso estensivo della norma, sia in relazione alla presentazione delle offerte durante la gara (2), sia ricomprendendovi gli appalti di forniture e servizi (3).

Da ultimo, esprime autorevolmente questo orientamento estensivo e in qualche modo anticipatorio dell'art. 51 del Codice, il Consiglio di Stato Sez. VI con la sent. n. 1873 del 6 aprile 2006 secondo cui *«deve ritenersi ormai derogabile il principio della immodificabilità soggettiva dell'offerente durante le operazioni di gara e deve conseguentemente ammettersi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante»*.

**Il parziale abbandono del principio di immodificabilità** L'art. 51 sancisce il definitivo anche se parziale abbandono del principio di immodificabilità, stabilendo:

- l'estensione tra le vicende soggettive cd. modificative rispetto all'art. 35, L. n. 109/1994 dell'ipotesi dell'affitto di azienda o di un suo ramo;
- l'obbligo in capo alla stazione appaltante di ammettere alla gara, all'aggiudicazione o alla stipulazione i soggetti indicati previo accertamento del possesso dei requisiti, con azione, quindi, del tutto vincolata senza alcuno spazio di discrezionalità amministrativa o tecnica;
- la regola della modificabilità soggettiva si applica espressamente in riferimento sia alla fase della gara (subentro nell'offerta) sia all'aggiudicazione (subentro nella posizione di aggiudicatario e nel correlato interesse legittimo alla stipulazione del contratto) sia infine alla stipulazione (subentro nel contratto d'appalto);
- l'unitarietà della disciplina per tutti gli appalti, siano essi di lavori, forniture o servizi, superando anche qui i dubbi emersi in giurisprudenza.

Sul piano pratico, mentre l'art. 35 contemplava (almeno secondo la tesi prevalente) una ipotesi di silenzio-assenso sulla istanza di subentro, l'art. 51 del Codice non stabilisce alcuna regola procedimentale, preoccupandosi solo di sancire l'**obbligatorietà dell'ammissione** all'esito della positiva verifica in merito al possesso dei requisiti.

A dire il vero, pare quantomeno dubbio che l'attività della stazione appaltante possa ritenersi autoritativa specie successivamente alla stipulazione del contratto, dal momento che

(2) T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, n. 1023 del 9-9-1988.

(3) Consiglio di Stato V sent. 2208 del 24-4-2002.

## Articolo 51: Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario

la P.A., fatta eccezione per gli interventi in autotutela, agisce in chiave esclusivamente privatistica in esecuzione del rapporto contrattuale.

Applicando l'art. 1bis della L. n. 241/1990 nel testo novellato dalla L. n. 15/2005 pare anzi di poter qualificare tale attività come amministrativa non autoritativa o paritetica, per cui a fronte del rigetto o del silenzio sull'istanza da parte della stazione appaltante sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dell'impresa al subentro nella posizione di offerente, aggiudicatario o di contraente.

Qualificando, invece, l'attività in oggetto come tipicamente autoritativa, sarebbe applicabile il generale termine di conclusione del procedimento di 90 giorni stabilito dall'art. 2 comma terzo della L. n. 241/1990 nel testo novellato dalla L. n. 80/2005. Parimenti, in caso di inerzia della stazione appaltante, si ritiene senz'altro applicabile il silenzio assenso generalizzato dall'art. 20, L.n. 241/1990 nel testo modificato dalla L. n. 15/2005, non rientrando l'ipotesi in esame nei casi di esclusione fissati dal comma quarto.

Come anticipato, sembra di poter collegare l'art. 51 del Codice all'istituto di derivazione comunitaria dell'avvalimento, inserito nell'art. 49 del Codice. Se infatti l'impresa concorrente all'aggiudicazione può oramai ampiamente avvalersi dei requisiti di carattere economico, tecnico, finanziario, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA — con conseguenze definite «dirimpenti» dal parere reso dal Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi, n. 355 del 6 febbraio 2006 — deve conseguentemente ammettersi, secondo questa logica, il mutamento dell'offerente, dell'aggiudicatario o del contraente in presenza dei medesimi requisiti richiesti dalla legge e dalla stazione appaltante (4).

Dal punto di vista delle garanzie della stazione appaltante, è da notare che l'art. 51 come del resto l'art. 35, L. n. 109/1994 nulla dice in merito alla eventuale responsabilità (solidale) dell'impresa cedente nell'ipotesi di cessione del contratto o dell'offerta. Trattandosi di vicende traslative di contratti o di atti giuridici unilaterali ex art. 1324 c.c. dovrebbe operare l'art. 1408 c.c. secondo cui *«Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo. Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte»*.

È pertanto vivamente consigliabile per la stazione appaltante, prevedere nel bando di gara la riserva di non liberare il cedente nell'ipotesi di cessione, rafforzando la garanzia patrimoniale a tutela del pubblico interesse, che potrà in caso di inadempimento del contratto di appalto contare sulla responsabilità solidale sia del cedente che del cessionario.

Al di là dei casi comunemente fissati dalla norma, tutti caratterizzati dal collegamento qualificato con le vicende inerenti l'impresa o l'azienda, rimane comunque fermo il **divieto di modificabilità soggettiva**, rispondente all'interesse pubblico oltre che del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), alla tutela della stessa concorrenza, potendosi avere ricadute negative sul regolare esito delle procedure di evidenza pubblica.

In conclusione, si sottolinea come l'art. 51 del Codice segni il definitivo passaggio, almeno in parte e per tutti gli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi) da un regime pubblicistico fortemente limitativo della circolazione giuridica dell'offerta e del contratto, ad un regime di cessione non solo autorizzabile dalla stazione appaltante, ma con un vero e proprio obbligo di autorizzazione in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

### **Il collegamento dell'art. 51 del Codice con l'art. 49 del Codice**

(4) Segue questa impostazione Consiglio di Stato VI, sent. n. 1873 del 6-4-2006.

Copyright © Esselibri S.p.A.



## Appalti riservati

(di Paolo Amovilli)

**52. Appalti riservati (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17).** — 1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

La norma costituisce fedele recepimento della direttiva 2004/18, con integrazione limitata all'inciso iniziale «fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali».

È data facoltà alle stazioni appaltanti di bandire l'aggiudicazione di appalti pubblici — di qualsiasi natura e quindi anche potenzialmente di lavori e senza limiti di importo — con riserva di partecipazione ai «laboratori protetti» la cui qualificazione giuridica non è peraltro chiara, introducendo un concetto del tutto nuovo per il nostro ordinamento.

Viene così introdotta una disciplina innovativa rispetto all'attuale quadro normativo nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici al cd. terzo settore, incentrato sullo strumento della convenzione come alternativo rispetto a quello concorrenziale del contratto di appalto previa evidenza pubblica.

Il riferimento è alla L. n. 381/1991 (coop. sociali), alla L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) e alla L. n. 383/2000 (associazioni di promozione sociale) che a determinate condizioni introducono l'affidamento preferenziale mediante convenzione, di cui tuttora si discute circa l'inquadramento giuridico, tra la tesi dell'accordo di natura pubblicitica estra-

**La possibilità di bandire l'aggiudicazione con riserva di partecipazione ai laboratori protetti**

## Parte II: Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

neo alla contrattualistica pubblica (1), e la tesi del contratto di diritto privato seppur distinto dal contratto di appalto disciplinato dal c.c. e dalla legislazione speciale per gli appalti pubblici.

Sta di fatto che la nostra giurisprudenza, accanto allo strumento convenzionale, ha per lo più ammesso anche il ricorso agli appalti riservati, cioè alla possibilità di bandire gare d'appalto con riserva esclusiva di partecipazione in favore di soggetti del cd. terzo settore, osservando che «dal momento che le P.A. hanno per legge la possibilità di affidare direttamente mediante convenzione ... omissis ..., a maggior ragione possono pervenire a tale affidamento mediante gara riservata alle sole cooperative» (2).

Va peraltro sottolineato che secondo un indirizzo seppur non pacifico da parte del giudice amministrativo (3), risulta preclusa a soggetti del terzo settore la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici in concorrenza con imprese, per il potenziale fattore distorsivo della *par condicio* tra i concorrenti legato alla disciplina di particolare favore a beneficio dei soggetti Onlus.

L'art. 52 pare quindi trovare, seppur solo in parte, un collegamento con l'affidamento in appalto mediante gara riservata come delineato dalla citata giurisprudenza amministrativa. Da notare che l'art. 52 fa espressamente salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, lasciando trasparire la volontà di introdurre una modalità integrativa e distinta rispetto alla disciplina legislativa vigente sopra citata.

### **I laboratori protetti o comunque i soggetti Onlus**

I laboratori protetti o comunque i soggetti Onlus sono però esclusi dal novero dei soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici, come risulta dall'art. 34 del Codice (4). Ciò porterebbe tuttora ad escludere che l'appalto riservato incida sulla natura contrattuale dell'accordo, che rimarrebbe ascrivibile al *genus* degli accordi di matrice pubblicistica tra P.A. e soggetti privati che perseguono finalità di pubblico interesse, senza poter assumere la connotazione di contratto d'appalto pubblico. All'accordo non sarebbero pertanto applicabili le norme del Codice né quelle più in generale della contrattualistica pubblica, bensì semmai i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili con le particolari finalità assunte a fondamento del pubblico interesse perseguito dalla stazione appaltante. La causa del contratto non va individuata nella fattispecie sinallagmatica tipica delineata dall'art. 3 comma sesto del Codice e più in generale dall'art. 1655 c.c., bensì nel perseguimento comune di particolari finalità di pubblico interesse, costituzionalmente rilevanti. Come anticipato l'art. 52 del Codice si riferisce a tutti gli appalti, ivi compresi potenzialmente i lavori, e per qualsiasi importo, costituendo un elemento di grande novità, ma

(1) Vedi in questo senso in giurisprudenza T.A.R. Lombardia, sez. III, sent. n. 1734 del 2-12-1996, che afferma anche e conseguentemente la derogabilità delle norme in tema di garanzie e di revisione periodica del prezzo.

(2) T.A.R. Calabria, sent. n. 1341 del 5-9-2000. In senso conforme anche T.A.R. Basilicata sent. n. 1022 del 29-11-2003.

(3) In riferimento alle associazioni di volontariato vedi T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 481 del 3-3-2004, T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 108 del 12-1-1999, T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. n. 1043 del 18-4-2005. *Contra* T.A.R. Marche, sent. n. 638 del 14-5-1999.

(4) L'art. 34 del Codice, però, sul punto può porsi in contrasto con le direttive comunitarie, che non richiedono in capo ai soggetti aspiranti a partecipare alle gare di appalto la qualità di imprenditore commerciale, essendo sufficiente quella ben più ampia e generica di «operatore economico». D'altronde lo stesso art. 3, comma 6, del Codice fa riferimento a sua volta, nella nozione del contratto di appalto, all'«operatore economico». In giurisprudenza, di recente, coglie tale contrasto la sentenza n. 1899, T.A.R. Veneto I del 26-6-2006 in riferimento però alle società semplici, con conseguente disapplicazione dell'art. 34, comma 1, lett. a) del Codice.

## Articolo 52: Appalti riservati

idoneo a introdurre da parte delle P.A. applicazioni elusive degli stessi principi generali delineati dall'art. 2 del Codice, di «libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità».

Il rischio potenziale è quello di fornire uno strumento in grado di sostituirsi all'evidenza pubblica, che come noto, oltre ad assumere immediato e diretto rilievo comunitario sotto il profilo della tutela della concorrenza, assume rilievo costituzionale (art. 97 Cost.) elevandosi a principio «immanente della contrattualistica pubblica» (5).

È pertanto indispensabile in via interpretativa individuare un punto di equilibrio tra i valori di solidarietà sociale (art. 2 Cost) e di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost) (6) con il diritto di impresa a concorrere all'aggiudicazione di contratti di appalto pubblici (art. 41 Cost.) che non può certo portare *tout court* alla conclusione della prevalenza dei primi sul secondo.

Pare senz'altro allora di dover armonizzare l'art. 52 Codice oltre con i principi dello stesso art. 2 Codice (tra cui si segnala in particolare quello di proporzionalità) con il principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con la conseguenza che la scelta di ricorrere ad appalti riservati potrà dirsi legittima solo a condizione che il contratto da affidare presenti, in relazione al carattere peculiare dell'oggetto e all'importo, carattere di stretto collegamento con le finalità di pubblico interesse a fondamento della norma.

Non pare inoltre possibile l'applicazione dell'art. 52 in riferimento agli appalti di lavori, per il sistema di qualificazione obbligatorio prescritto per tutti i soggetti esecutori di lavori pubblici (artt. 8 e 9, L. n. 109/1994 e ora art. 40 del Codice) che risulta incompatibile con l'appalto riservato.

È anche da escludersi l'applicazione in riferimento agli affidamenti di gestione di servizi pubblici, sia in riferimento all'esclusione della concessione di servizi pubblici dall'ambito di applicazione del Codice prevista dall'art. 30, sia in riferimento alla vigente disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 113 T.U.E.L., ove si richiede la forma della società di capitali in capo al soggetto gestore. Sul punto si ritiene che in riferimento ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (servizi sociali, educativi) sia invece ampiamente possibile la scelta di modalità di affidamento riservate ai soggetti del «terzo settore», datane la estraneità alla tutela della concorrenza e la naturale attinenza a valori di solidarietà e sussidiarietà (7).

In conclusione l'art. 52 nel recepire la direttiva 2004/18 offre uno strumento utile ma al contempo di dubbia interpretazione in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione per quanto riguarda l'identificazione del «laboratorio protetto», e può costituire una deroga all'evidenza pubblica soltanto alle strette condizioni sopra descritte, in adeguamento ad una lettura del Codice conforme ai suoi principi generali.

**L'armonizzazione dell'art. 52 con l'art. 2 Codice e l'art. 3 Cost.**

(5) *Ex multis* T.A.R. Campania, sez. I, n. 3177 del 29-5-2002.

(6) Art. 118 Cost. quarto comma «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

(7) La Corte Costituzionale con sent. n. 272 del 27-7-2004 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 113bis T.U.E.L. per violazione delle competenze legislative riservate alle Regioni, non essendo la materia dei servizi pubblici locali senza rilevanza economica connessa alla materia della «tutela della concorrenza» oggetto di potestà esclusiva statale.

Copyright © Esselibri S.p.A.